



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 86 del 22 Aprile 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A FIGC inerente l'entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021 della modifica dell'art. 40, delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 205/A del 13 aprile 2021;

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A FIGC inerente il testo delle "Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A." come approvato nel Consiglio Federale del 13 aprile 2021, a correzione di quanto riportato per mero errore materiale nell'allegato sub B) del Comunicato Ufficiale n. 207/A del 14 aprile 2021.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 15 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Mod. F24 -

COMUNICATO UFFICIALE n. 264 pubblicato dalla L.N.D. inerente l'obbligo dotazione PEC per Società non professionistiche dal 1° Luglio 2021.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
CIARDULLO	CHIARA	27.06.2005	COSENZA CALCIO SRL	15.04.2021	06.04.2022
FILIPPELLI	GIADA	24.07.2006	RENDE CALCIO 1968	17.04.2021	12.04.2022
DE GIACOMO	FEDERICA	04.09.2006	RENDE CALCIO 1968	17.04.2021	08.04.2022
MORGANTE	NADIA	09.01.2006	RENDE CALCIO 1968	17.04.2021	06.04.2022

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Modifiche al programma gare

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. GALLINESE DL

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. GALLINESE DL disputerà le proprie gare interne alle ore 16.00, come di seguito specificato:

sabato	24.04.2021	(ore 16.00)	GALLINESE DL	CT MAESTRELLI C5
sabato	08.05.2021	(ore 16.00)	GALLINESE DL	REGGIO FOOTBALL CLUB
sabato	15.05.2021	(ore 15.30)	GALLINESE DL	CITTA DI FIORE C5

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE "ECCELLENZA"

Modifiche al programma gare

Gara COSENZA CALCIO SRL = E. COSCARELLO CASTROLIBERO del 25.04.2021 (ore 15.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 11.00.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO, disputerà le proprie gare interne sul campo "Reggio Village" di Reggio Calabria, sito in Via Messina.

Pertanto la gara BOCA NUOVA MELITO ADMO = SEGATO di domenica 2 maggio 2021, ore 15.30, si disputerà sul suddetto campo.

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO E MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO, disputerà le proprie gare interne sul campo "Palasport S. Gallo" di Catanzaro, sito in Loc. Corvo - Via Brigata, alle ore 11.00, come di seguito specificato:

domenica	02.05.2021	(ore 11.00)	SPORTING CATANZARO LIDO	CATAFORIO C5 R.C.
domenica	16.05.2021	(ore 11.00)	SPORTING CATANZARO LIDO	BOCA NUOVA MELITO ADMO
domenica	30.05.2021	(ore 11.00)	SPORTING CATANZARO LIDO	POLISPORTIVA FUTURA
domenica	13.06.2021	(ore 11.00)	SPORTING CATANZARO LIDO	SEGATO

Modifiche al programma gare

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. CATAFORIO C5 R.C.

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. CATAFORIO C5 R.C. disputerà le proprie gare interne alle ore 11.00, come di seguito specificato:

domenica	25.04.2021	(ore 11.00)	CATAFORIO C5 R.C.	BOCA NUOVA MELITO ADMO
domenica	09.05.2021	(ore 11.00)	CATAFORIO C5 R.C.	POLISPORTIVA FUTURA
domenica	23.05.2021	(ore 11.00)	CATAFORIO C5 R.C.	SEGATO
domenica	06.06.2021	(ore 11.00)	CATAFORIO C5 R.C.	SPORTING CATANZARO LIDO

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PALMESE A.S.D.	SCALEA CALCIO 1912	A	25/04/2021 15:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
REGGIOMEDITERRANEA	LOCRI 1909	A	25/04/2021 15:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SAMBIASE LAMEZIA 1923	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	A	25/04/2021 15:30	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
SERSALE CALCIO 1975	SORIANO 2010	A	25/04/2021 15:30	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	POLISTENA CALCIO A 5	A	24/04/2021 16:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
GALLINESE DL	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	A	24/04/2021 16:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
ROCCELLETTA	SOCCER MONTALTO	A	24/04/2021 15:30	606 CALCETTO "ITALIA 90"	BORGIA/ROCCELLETTA	VIA BACHELET - ROCCELLETTA
SENSATION PROFUMERIE C5	REGGIO FOOTBALL CLUB	A	24/04/2021 15:30	776 COMUNALE "AI CAMPETTI" C/5	GIOIOSA JONICA	VIA LIMINA

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE "ECCELLENZA"

2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGIO GRECANICO MELITENSE	CALCIO CITTANOVESE	A	25/04/2021 15:30	38 COMUNALE MONTEBELLO JONICO	MONTEBELLO J./SALINE JONICHE	VIA SCARPATA
COSENZA CALCIO S.R.L.	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	A	25/04/2021 11:00	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATAFORIO C5 R.C.	BOCA NUOVA MELITO ADMO	A	25/04/2021 11:00	649 C.S. MIRABELLA 'A' C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
POLISPORTIVA FUTURA	SPORTING CATANZARO LIDO	A	25/04/2021 17:00	804 PALASPORT MOTTA S.G. C5	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	C.DA NICOLA TRUSSARDI

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 8 - 2 Giornata - A			
LOCRI 1909	- SAMBIASE LAMEZIA 1923	2 - 2	
REGGIOMEDITERRANEA	- PALMESE A.S.D.	1 - 0	
SCALEA CALCIO 1912	- SERSALE CALCIO 1975	0 - 0	
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- SORIANO 2010	2 - 0	

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/04/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 8 - 2 Giornata - A			
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- REGGIO FOOTBALL CLUB	2 - 4	
POLISTENA CALCIO A 5	- SENSATION PROFUMERIE C5	5 - 1	
ROCCELLETTA	- CITTA DI FIORE C5	5 - 5	
SOCCER MONTALTO	- GALLINESE DL	6 - 4	

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE "ECCELLENZA"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 6 - 1 Giornata - A			
CALCIO CITTANOVESE	- COSENZA CALCIO S.R.L.	0 - 10	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- RENDE CALCIO 1968 SRL	18 - 1	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 6 - 1 Giornata - A			
BOCA NUOVA MELITO ADMO	- POLISPORTIVA FUTURA	0 - 14	
SEGATO	- CATAFORIO C5 R.C.	1 - 1	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21.04.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 4/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZEI ANTONIO (SAMBIASE LAMEZIA 1923)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CARIDI ALESSANDRO (LOCRI 1909)
per comportamento irrispettoso nei riguardi dell'arbitro al termine della gara rientrando negli spogliatoi.

AMMONIZIONE (I INFR)

PARENTELA ANDREA (SORIANO 2010)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DODARO LUIGI (LOCRI 1909) RICCARDI BIAGIO (SCALEA CALCIO 1912)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AQUINO VINCENZO (LOCRI 1909)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUTIERREZ PEDRO (REGGIOMEDITERRANEA) CAPOMAGGIO GALO (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUEYE ABDU (LOCRI 1909) GUERRISI FERDINANDO (PALMESE A.S.D.)
SAPONE GIUSEPPE (PALMESE A.S.D.) MASCARO ALESSANDRO (SAMBIASE LAMEZIA 1923)
SANTAGUIDA FEDERICO (SORIANO 2010) STILLITANO DOMENICO (SORIANO 2010)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARTINEZ JUAN CRUZ (LOCRI 1909) TAVERNITI MARTINO DAVIDE (LOCRI 1909)
CORDOVA CONSALVO (REGGIOMEDITERRANEA) PITASI DEMETRIO (REGGIOMEDITERRANEA)
UMBACA FRANCESCO (SAMBIASE LAMEZIA 1923) CANALE MICHELE (SCALEA CALCIO 1912)
COSTA ANTONIO (SERSALE CALCIO 1975) SCALISE SALVATORE (SERSALE CALCIO 1975)
CRINITI CRISTIAN LUIS (SORIANO 2010) IENCO ROCCO (SORIANO 2010)
LUGO MARTINEZ RICHARD MARTIN (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919) SCOZZAFAVA DAVIDE (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/ 4/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SURACI ANTONIO MARIA (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANNELLA GIOVANNI	(CITTA DI FIORE C5)	MONTESANTI LUCA	(GALLINESE DL)
VAZZANA GIUSEPPE	(GALLINESE DL)	BORGESE GIOVANNI	(POLISTENA CALCIO A 5)
MAZZEI ALDO	(ROCCELLETTA)		

AMMONIZIONE (I INFR)

GATTO LUIGI	(GALLINESE DL)	CONDINA GIOVANNI	(POLISTENA CALCIO A 5)
DASCOLA GIOVANNI MARCO	(REGGIO FOOTBALL CLUB)	MARINO CRISTIAN	(ROCCELLETTA)
SAINATO GIUSEPPE	(SENSATION PROFUMERIE C5)	FERRARI MARCO	(SOCCER MONTALTO)

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE "ECCELLENZA"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 4/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAVALIERE DESIREE	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)	MALETTA MARIANNA	(RENDE CALCIO 1968 SRL)
-------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 4/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PUTORTI DIANA	(CATAFORIO C5 R.C.)	TRIPODI MARIA CONCETTA	(CATAFORIO C5 R.C.)
MACRI ALESSIA	(SEGATO)	ROMOLA FRANCESCA	(SEGATO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 06/05/2021.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A

La modifica dell'art. 40 delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 205/A del 13 aprile 2021
entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Si pubblica il testo delle “Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell’A.I.A.” come approvato nel Consiglio Federale del 13 aprile 2021, a correzione di quanto riportato per mero errore materiale nell’allegato sub B) del Comunicato Ufficiale n. 207/A del 14 aprile 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Organi tecnici

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (C.A.N.);
- b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C e di Serie A femminile (C.A.N. C);
- c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N. D);
- d. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e per il campionato di Serie C di calcio femminile (C.A.I.);
- e. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);
- f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS).

B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici

1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale.

2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VAR PRO), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.

3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.

I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.

4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:

- a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
- c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- e. condanne penali, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.

La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno cinque stagioni sportive successive al venir meno del vincolo associativo, devono essere inseriti:

- a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;
- b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;
- c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);
- d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 43, comma 1 lett. e), del Regolamento, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:

- a. il foglio notizie di cui al punto 1.c.;
- b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
- c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
- d. l'ultima scheda tecnica.

3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:

- a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.

4. Sulla scheda tecnica dell'O.A. deve risultare:

- a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;
- b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
- e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.

5. Sulla scheda tecnica dell'A.E. VAR PRO deve risultare:

- a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.

6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E., A.E. VAR PRO, A.A. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.

Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. E' fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.

2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.

3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.

4. Gli A.E. VAR PRO devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.

Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.

5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.

6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.

7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva.

Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.

Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di addizionale d'area, di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara o di addizionale d'area provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento,

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

avvalendosi, ove occorra, di arbitri ed assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata

Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.

4. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:

- a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;
- b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T.

5. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:

- a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di tre gare;
- b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;
- c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;
- d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.

6. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

I singoli voti di tale scala numerica, secondo i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva.

7. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara.

8. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

Gli OO.TT. nazionali hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'Osservatore interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

9. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri ed assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

10. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

11. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara e di addizionale d'area non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri ed assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

12. Gli O.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

13. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

14. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

- media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

15. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

16. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata in occasione dei raduni tecnici dei vari Organi Tecnici, mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

- a. per gli arbitri ed assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.I. e della C.A.N. 5, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;
- b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;
- c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;
- d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.

17. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. ed O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell'avvicendamento.

18. La C.A.N., la C.A.N. C, la C.A.N. D, la C.A.I. e la C.A.N. 5 devono far pervenire agli associati le medie degli A.E., degli A.A. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;
- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

La C.A.N. invia le medie, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., mentre gli altri Organi Tecnici provvedono a tale invio per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.

19. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.

Art. 7 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

1. La Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri con le funzioni di video assistant referee (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di assistant video assistant referee (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.
2. La funzione di video assistant referee (VAR) è assicurata:
 - a) dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;
 - b) dagli arbitri effettivi VAR PRO che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.
3. La funzione di assistant video assistant referee (AVAR) è assicurata da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, oltre che dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente.
4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.
5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video assistant referee (VAR), concorrono a formare una graduatoria di merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo degli A.E. VAR PRO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento.

I criteri di valutazione degli arbitri con funzioni di video assistant referee (VAR) sono quelli indicati nel successivo art. 34, comma 3.
6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.
7. La C.A.N. deve far pervenire agli arbitri effettivi che hanno svolto la funzione di video assistant referee (VAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito:
 - entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;
 - entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.La C.A.N. invia la media, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A.

Art. 8 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:

- a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E., A.A. e O.A.;
- b. il numero delle gare;
- c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;
- d. l'attività internazionale;
- e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;
- f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente;
- g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.;
- h. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.

Art. 9 - Incidenti

1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione.

Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o danni materiali riportati dagli associati in itinere o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 10 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. che le invia al Presidente dell'A.I.A.;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
- c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T., e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.

Art. 11 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.

2. La comunicazione della sospensione, ad eccezione della C.A.N. che la invia solo al Presidente dell'A.I.A., deve essere inviata in copia:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;
 - b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
 - c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T., nonché, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.
3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 12 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici

1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione.

A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.

2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.

Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 13 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 14 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A. e dei C.P.A.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 52, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, far visita alle Sezioni A.I.A.

TITOLO SECONDO-ATTIVITA' ARBITRALE

Art. 15 - Limiti di età

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N., ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
- il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I.;
- il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- il 50° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali.

2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. ad eccezione di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la ventottesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D.

3. A.E. VAR PRO: l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno) il 50° anno.

4. Fermo il limite massimo del 50° anno, gli altri limiti di età di impiego negli Organi Tecnici Nazionali, di cui al primo e al secondo comma, non si applicano agli arbitri e agli assistenti arbitrali donne.

5. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica, fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.

6. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.

Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.

7. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 55 e 64, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Art. 16 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.

2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.

3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:

a. per gli arbitri:

- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5;
- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20;
- promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero di 90;
- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5;
- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15;
- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 40;
- avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 30;

b. per gli assistenti arbitrali:

- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 7;
- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100;
- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 10;
- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40;
- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 85.

4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri ed assistenti arbitrali.

In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma,

Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.

5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

dalla C.A.I., sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.

In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.

6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.

7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 17 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.I.

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 3 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.I.

3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.I. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 18 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D

1. La C.A.I. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 30° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.I. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
- 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.
- 3. E' data facoltà alla C.A.I. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D.
- 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
- 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 19 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C

- 1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
 - b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
 - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
 - d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
- 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.
- 3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.
- 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
- 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 20 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.

- 1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
 - b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
- 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.
- 3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
- 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
- 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 21 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

- 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.I., la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
- 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
 - f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
 - 1) in due stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.I., elevato a tre stagioni per gli arbitri donne;
 - 2) in tre stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne;
 - 3) in quattro stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne.
- 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C, della C.A.N. D e della C.A.I. e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. dopo una sola stagione sportiva possono essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.

8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
- c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23.

Art. 22 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di età previsti;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;

c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;

b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma;

in tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;

- delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;

- degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. possono:

a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);

b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;

c. transitare nel ruolo di A.E. VAR PRO, se in possesso dei requisiti.

Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:
 - a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici;
 - b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto;
 - c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.
2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:
 - a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi dalla C.A.I., nella misura, di norma, del 15% del numero totale delle promozioni;
 - b. per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 16, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.
3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive.
4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 24, 25 e 26.

Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di idoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

Art. 24 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non aver compiuto il 29° anno di età alla data del 30 giugno;
 - b. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza;
 - c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali;
 - d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
 - e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza

alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.

3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 25 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.

3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.

4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 26 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.
3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 27 – Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
 - f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
 - 1) in tre stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne;
 - 2) in quattro stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne;
3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 28 - Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di età previsti;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma;

in tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
- delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.

7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 29 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.

1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti.

2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.
3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.
4. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 27, 28 e 32, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.

Art. 30 – Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione

1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 6, Regolamento A.I.A.
2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:
 - a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;
 - b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.
3. L'organico degli O.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D e della C.A.I. è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.

Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Il Comitato Nazionale, determinato ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. per la C.A.N.:
 - abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;
 - siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B;
 - siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B;
 - siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
 - siano stati responsabili della C.A.N. C;
 - siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

b. per la C.A.N. C:

- siano stati responsabili della C.A.N. D o della C.A.I.;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. D;

c. per la C.A.N. D:

- siano stati A.E. internazionali di calcio femminile;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. B e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per quattro stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni;
- abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS;

d. per la C.A.I.:

- siano stati A.A. internazionali di calcio femminile;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per meno di 4 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. D per 3 stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.I.;
- abbiano svolto qualificata attività per almeno 4 stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale;
- abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di O.T.S.

6. E' data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.

Art. 31 – Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. per dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. per mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
 - c. per adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

- d. per decorso del limite massimo di cinque stagioni sportive di appartenenza alla C.A.I., alla C.A.N. D e alla C.A.N. C senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
 - e. per decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di cinque stagioni sportive nell'organico previsto per ciascun Organo Tecnico.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 48, comma 7, del Regolamento A.I.A.
6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 51 del Regolamento mantiene il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.
7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

TITOLO TERZO

ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO ASSISTANT REFEREE - VAR

Art. 32 – Le funzioni e l'organico degli arbitri effettivi VAR PRO

- 1. Le funzioni di video assistant referee (VAR) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N., designati con le modalità di cui al precedente art. 7, e dagli arbitri che hanno ottenuto la qualifica di arbitri effettivi VAR (A.E. VAR PRO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.
- 2. L'organico degli A.E. VAR PRO è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 16.
- 3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di video assistant referee è di quattro stagioni sportive e l'attività di A.E. VAR PRO è consentita in base

all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età.

4. Gli A.E. VAR PRO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, né rivestire alcun incarico tecnico.

Art. 33 – Inquadramento degli A.E. VAR PRO

1. L'organico degli A.E. VAR PRO e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 16.

2. Possono essere inseriti nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere svolto attività quali arbitri effettivi a disposizione della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B per almeno quattro stagioni sportive;
- b. avere svolto le funzioni di video assistant referee – VAR in almeno venti gare del campionato di Serie A o di Serie B o di Coppa Italia;
- c. avere diretto, quale arbitro, almeno una gara del campionato di Serie A con la video assistenza arbitrale.

3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Responsabile della C.A.N., delibera l'inserimento nell'organico degli A.E. VAR PRO degli arbitri effettivi avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti risultati ai primi posti utili della graduatoria di merito di cui all'art. 7, fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.

4. L'inserimento nell'organico degli A.E. VAR PRO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri a disposizione della CAN.

Art. 34 – Impiego e controllo delle prestazioni degli arbitri effettivi VAR PRO

1. Gli A.E. VAR PRO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva, compatibilmente con l'impiego nella medesima funzione degli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N.

2. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale.

3. La valutazione delle prestazioni degli A.E. VAR PRO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore.

Il voto definitivo della prestazione dell'A.E. VAR PRO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.

I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.

4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico agli arbitri effettivi VAR PRO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. VAR PRO.

La media globale definitiva di ciascun A.E. VAR PRO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri effettivi VAR PRO, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi VAR PRO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

5. La C.A.N. deve far pervenire ai singoli A.E. VAR PRO, e, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., le rispettive medie, con la relativa posizione nella graduatoria di merito:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;

- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

6. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico.

Art. 35 – Avvicendamenti degli A.E. VAR PRO

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi VAR PRO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro effettivo VAR PRO, dell'attività minima prescritta dall'art. 34, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

e. superamento del limite di età di cui all'art. 32;

f. decorso del limite massimo di quattro stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo VAR PRO.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri effettivi VAR PRO da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi VAR PRO:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 34, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per gli A.E. VAR PRO.

Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi VAR PRO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. Gli A.E. VAR PRO avvicendati possono:

a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);

b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 50° anno di età.

**TITOLO QUARTO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL
"CALCIO A CINQUE"**

Art. 36 - Limiti di età

L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno), il

45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5, dell'O.T.R. e dell'O.T.P. nonché dell'O.T.S.

Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.

Art. 37 – Formazione organici O.T.R., O.T.P. e C.A.N. 5

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.

2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16.

3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri ed osservatori a disposizione, ha facoltà di inserire gli stessi in tre fasce di merito, denominate fascia "A", fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A, serie A2 e serie B), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.

Pertanto, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri ed osservatori inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri ed osservatori.

4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:

a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dismessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;

b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;

c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5.

Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Art. 38 –Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;

b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5, ridotte a due stagioni per gli arbitri avvicendati da altro Organo Tecnico Nazionale;

c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3

volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;

d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 39 – Promozione degli O.A. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.A.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5;

b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;

c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

Art. 40 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.

2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

e. superamento del limite di età di cui all'art. 36;

f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del

primo comma, la C.A.N. 5 propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5.

5. La C.A.N. 5 ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.

8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 41 - Avvicendamenti degli O.A. dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. 5;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico previsto per la C.A.N. 5.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Gli O.A. avvicendati dalla C.A.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 53 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.A.N. 5.

TITOLO QUINTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"

Art. 42 - Limiti di età

L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS.

Art. 43 – Formazione organici C.A.N. BS

1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1.

Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.

2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva.

Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo.

Art. 44 – Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione:

b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5.

2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 45 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS;
- b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
- c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
- d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.

Art. 46 - Avvicendamenti di A.E. e O.A. dalla C.A.N. BS

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.

2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. per superamento del limite di età di cui all'art. 42;
- f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- d. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- e. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- f. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.

7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico della C.A.N. BS.

8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

9. Gli A.E. e gli O.A. avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.

10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 8.

TITOLO SESTO
ATTRIBUZIONE E COMPETENZE
DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI

Art. 47 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;

b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;

c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il calcio a 5, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 17, 24, 30 e 38;

l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;

d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 8, del Regolamento, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.

5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.

6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Art. 48 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale

All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
- b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
- c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali;
- d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

Art. 49 – Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.

Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.

Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 50 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Art. 51 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.

2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza.

Art. 52 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.

Art. 53- Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 54 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:
 - a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;
 - b. designazioni arbitrali delle gare di competenza;
 - c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;
 - d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;
 - f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;
 - g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;
 - h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione.
2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:
 - a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;
 - b. designare gli O.A.;
 - c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;
 - d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.

Art. 55 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.
2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:
 - a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;
 - b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.
3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di

valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Art. 56 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all' O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 57 - Riunioni di carattere informativo

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.

2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 58 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.

Art. 59 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;
- b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;
- c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;
- d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

Art. 60 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.

2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.

3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 6 e 8 del Regolamento A.I.A. anche:

- a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 6, del Regolamento A.I.A.;
- b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.

Art. 61 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 47, comma 3.
3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

Art. 62 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;
- c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai commi a) e b);
- c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.

Art. 63 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.
2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali. Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 64 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:
 - a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 55;
 - b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età;
 - c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;
 - d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;
 - e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

NORME TRANSITORIE

- 1) I limiti di età previsti dall'art. 15 nonché quelli ai fini della promozione e dell'inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. a), 19, comma 1, lett. a), 20, comma 1,

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

lett. a), 24, comma 1, lett. a), 25, comma 1, lett. a), 26, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 38, comma 1, lett. a), 44, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di due anni per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.

2) Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. all'inizio della stagione sportiva 2020/2021 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, in complessivo previsto per la CAN A e per la CAN B dalle norme di funzionamento vigenti fino al 31/08/2020, detratto, per ciascun osservatore arbitrale, il periodo di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B e alla C.A.N. (per il periodo antecedente al 30/06/2010) già maturato al termine della stagione sportiva 2019/2020.

3) L'inquadramento nel ruolo A.E. VAR PRO con i criteri previsti dall'art. 33, comma 3, decorre dalla stagione sportiva 2020/2021. Al termine della stagione sportiva 2019/2020 e soltanto per detta stagione possono transitare nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri avvicendati dalla CAN A e dalla 4) CAN B per limiti di età o di permanenza nel ruolo.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 15 – 2021

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Mod. F 24 –

Con la Circolare LND n. 98 del 25 marzo 2021, sono state portate all'attenzione delle Società affiliate a questa Lega le disposizioni recate dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – “Decreto Sostegni”, tra le quali interessano particolarmente quelle di cui all'art. 1 del Decreto concernenti il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa.....

Tra i destinatari del contributo sono ricomprese, oltre alle Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche ovviamente per l'attività commerciale dalle stesse Associazioni esercitata.

Il contributo può, a scelta del soggetto destinatario, essere richiesto con istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021, o mediante erogazione diretta da parte dell'Agenzia o, qualora non si intendesse attendere l'erogazione diretta, con la richiesta di riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 231/1997, presentando il Mod. F 24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Mentre si fa rinvio alla Circolare LND n. 98/2021 di questa Lega per quanto riguarda l'ammontare del contributo e le modalità per la richiesta, si fa presente che, per l'utilizzo in compensazione, tramite Mod. F 24, del contributo riconosciuto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.24/E del 12 aprile 2021, ha istituito il codice tributo **“6941”** denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”**.

In sede di compilazione del Mod. F 24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **“Erario”**, esclusivamente in corrispondenza della colonna **“importi a credito compensati”**.

Il campo **“anno di riferimento”** è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato **“AAAA”**.

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione **“Cassetto fiscale”**, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al link **“Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”**; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il Mod. F 24 è scartato.

Con la stessa Risoluzione n. 24/E, sono stati istituiti anche i seguenti codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il Mod. F24 **“Versamenti con elementi identificativi”** (c.d. F24 ELIDE):

- **“8128”** denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL. N. 41 del 2021”**;

- **“8129”** denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL. N. 41 del 2021”**;

- **“8130”** denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL. N. 41 del 2021”**.

In sede di compilazione del Mod. “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **“importi a debito versati”**.



COMUNICATO UFFICIALE N. 264 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle “*Disposizioni transitorie*” dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)